



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con delibera C.C. n. 54 del 07-08-2008

Sommario

TITOLO I - (Norme Generali)	4
ART. 1 (Oggetto).....	4
ART. 2 (Tipologia degli interventi)	4
Titolo II - (Interventi in favore di persone in stato di bisogno)	4
ART. 3 (Tipi d'intervento).....	4
ART.4 (Destinatari)	5
ART.5 (Interventi ordinari).....	5
ART. 6 (Procedimento).....	5
ART. 7 (Interventi straordinari)	6
ART. 8 (Procedimento).....	6
ART. 9 (Interventi vari)	7
ART. 10 (Procedimento).....	7
TITOLO III - (Interventi a favore di associazioni sportive locali)	8
Art. 11 (Soggetti destinatari e finalità)	8
ART. 12 (Procedimento).....	8
TITOLO IV (Interventi a favore delle Scuole Locali di ogni ordine e grado)	9
ART. 13 (Procedimento).....	9
TITOLO V - (Interventi a favore di associazioni, enti, istituti, presenti sul territorio comunale per l'attuazione di programmi culturali e sociali)	10
ART. 14. (Finalità e Soggetti destinatari).....	10
ART. 15 (Procedimento).....	10
TITOLO VI - (Interventi a favore di organizzazioni non lucrative a sostegno di attività e manifestazioni varie riguardanti il territorio provinciale, regionale, nazionale)	11
ART. 16 - (Finalità e destinatari)	11
Titolo VII - (Interventi socio-assistenziali)	11
ART. 18 (Colonie e soggiorni)	12



ART. 19 (Procedimento).....	12
ART. 20 (Asili Nido).....	12
ART. 21 (Procedimento).....	13
ART. 22 (Interventi socio-assistenziali vari)	13
TITOLO VIII - (Accertamenti, verifiche e sanzioni)	13
ART. 23 (Accertamenti e verifiche relativi ai contributi di cui al Titolo II)	13
ART. 23 bis (Accertamenti relativi ai contributi di cui ai Titoli /11- V - VI - VII).....	14
ART. 24 (Sanzioni).....	14
Titolo IX - Norme finali	14
ART. 25 (Obblighi dei beneficiari).....	14
ART. 26. (Ricostituzione di un reddito presuntivo in caso di un esiguo valore dichiarato dell'ISEE)	14
ART. 27 (Collaborazione del Servizio di Vigilanza)	15
ART. 28 (Erogazioni e contributi finanziati con fondi di altri Enti)	15
ART. 29. (Albo dei beneficiari).....	16
ART. 30. (Iscrizione Albo Comunale delle Associazioni)	16
ART. 31. (Esclusione dai benefici)	16
ART. 32. (Abrogazione)	16



TITOLO I - (Norme Generali)

ART. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari entro i limiti degli stanziamenti di bilancio o di finanziamenti erogati al Comune dallo Stato, Regione, Provincia per particolari finalità socio-assistenziali o culturali, nonché l'attribuzione di provvidenze economiche a persone, associazioni, enti pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli del presente regolamento.

ART. 2 (Tipologia degli interventi)

Ai fini dell'ottenimento dei benefici vari previsti nel presente Regolamento, sono previsti le seguenti tipologie d'intervento:

- a) Interventi in favore di persone in stato di bisogno;
- b) Interventi a favore di associazioni sportive locali finalizzate alla promozione della pratica sportiva;
- c) Interventi a favore delle Scuole Locali di ogni ordine e grado finalizzate alla crescita culturale degli studenti;
- d) Interventi a favore di associazioni, enti, istituti, presenti sul territorio comunale per l'attuazione di programmi culturali e sociali;
- e) Interventi a favore di organizzazioni non lucrative a sostegno di attività e manifestazioni varie riguardanti il territorio provinciale, regionale, nazionale;
- f) Interventi socio-assistenziali.

Titolo II - (Interventi in favore di persone in stato di bisogno)

ART. 3 (Tipi d'intervento)

Gli interventi in favore di persone in stato di bisogno mirano ad alleviare il disagio temporaneo , in cui può versare qualsiasi cittadino, per insufficienza di un minimo di risorse economiche per far fronte alle prime necessità della vita . Tali interventi si distinguono in ordinari, straordinari e vari.



ART.4 (Destinatari)

Destinatari degli interventi ordinari, straordinari e vari possono essere tutti i cittadini residenti o anche temporaneamente dimoranti, nonché immigrati od apolidi regolari temporaneamente dimoranti.

ART.5 (Interventi ordinari)

Gli interventi ordinari consistono in un sostegno finanziario, continuo od un tantum per far fronte alla primarie necessità della vita: acquisto viveri, pagamento bollette energia elettrica e gas, canoni di fitto, ecc., ecc. In alternativa al sostegno finanziario possono essere consegnate all' avente diritto beni alimentari e generi vari, necessari al soddisfacimento dei bisogni vitali primari, per un valore equivalente.

ART. 6 (Procedimento)

Le modalità per la concessione di tale tipo di sostegno economico sono disciplinate come di seguito:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per l'intervento sopra indicato.

A2. Gli interventi ordinari consistono in un sussidio mensile e/o una tantum da erogare ad integrazione del reddito della famiglia del richiedente, che si trovi sotto la soglia del minimo vitale, data da un valore dell'ISEE, ricalcolato come di seguito indicato, *stabilito annualmente dalla Giunta Comunale anche contestualmente all'adozione della delibera di cui al punto A1).*

A3. L'erogazione effettiva è subordinata all'acquisizione dell'ISEE, che verrà rideterminato assumendo i valori degli immobili posseduti e delle rendite finanziarie al 100X100, con esclusione dell'abitazione principale (Per *chi abita in locazione il valore dell'ISEE verrà abbattuto del 10 per cento*). L'ISEE dovrà riguardare tutte le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del richiedente. L'importo effettivo del contributo è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari della somma che sarà stanziata annualmente *dalla Giunta e che sarà distribuita in proporzione indiretta al valore dell'ISEE di riferimento*

A4. *Il Funzionario Responsabile dei servizi sociali, indipendentemente dall'istruttoria sopra indicata, può erogare contributi "una tantum " dell'importo di € 150/300, ai richiedenti esclusivamente per far fronte all'acquisizione di viveri, al pagamento della pigione della casa di abitazione e delle bollette dell'energia elettrica e gas.*

L'erogazione è subordinata all'autodichiarazione da parte del richiedente di trovarsi in disagiate condizioni economiche, seguirà l'istruttoria per come sopra previsto. Gli eventuali contributi nel



frattempo assegnati saranno decurtati dai sussidi mensili o successivi, che saranno eventualmente accordati.

A5. Contributi "una tantum" di € 100/150 possono essere erogati dal funzionario responsabile dei servizi sociali a favore di apolidi e stranieri regolari per l'acquisto dei viveri ed altri beni di prima necessità. L'erogazione avverrà fino alla concorrenza della somma a tale scopo destinata dalla Giunta. **Si prescinde dall'ISEE qualora il richiedente non presti alcuna attività lavorativa.**¹

A6. Decisa la disponibilità finanziaria ed il valore dell'ISEE di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune.

A7. Fino alla pubblicazione della delibera di cui alla lettera A1 ed indipendentemente dalla procedura legata alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla lettera A6, il Funzionario responsabile dei Servizi Sociali può disporre, nell'ambito comunque delle risorse stanziare in bilancio e/o delle disponibilità in dodicesimi, la concessione dei contributi una tantum indicati alle lettere A4 ed A5.

ART. 7 (Interventi straordinari)

Gli interventi straordinari consistono in una erogazione finanziaria una tantum a favore di soggetti in stato anche di momentaneo bisogno scaturente:

- da malattie gravi per le quali occorrono cure e degenza non coperte dal servizio sanitario ovvero comportano spese di trasporto, vitto e alloggio anche per i familiari dell' ammalato, nel caso di trasporto in luoghi di cura remoti;
- Lutti familiari;
- da eventi improvvisi e gravi che determinano insostenibili condizioni economiche della famiglia;
- da dedizione all'alcool o sostanze stupefacenti per cui il contributo straordinario serve al reinserimento nel tessuto sociale anche mediante la disintossicazione;
- dalla mancanza di un minimo di accessori ed arredi o strumenti di lavoro che possono assicurare un livello minima di vita;
- presenza di handicap per cui il contributo straordinario possa essere diretto all'inserimento nel tessuto sociale;

ART. 8 (Procedimento)

Le modalità per la concessione di tale tipo di sostegno economico sono disciplinate come di seguito:

¹ Comma aggiunto dalla delibera di C.C. n. 6 del 13-03-2009



A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per gli interventi in questione.

A2. Per accedere a tale tipo di contributi occorre avere un ISEE pari o *inferiore al valore che sarà indicato dalla Giunta Comunale anche contestualmente all'adozione della delibera di cui al punto A1*). Per l'effettiva erogazione vale quanto detto al punto A3 del precedente articolo 6).

A3. Decisa la disponibilità finanziaria ed il valore dell'ISEE di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande I su modello predisposto dal Comune.

A4. *Per i soli casi di malattie, lutti ed eventi improvvisi, il Funzionario responsabile dei Servizi Sociali, indipendentemente dalla procedura legata alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera A3, può disporre la concessione di un contributo una tantum dell'importo di € 500/750 per far fronte alle prime necessità del richiedente colpito da uno degli eventi predetti.*

L'erogazione è subordinata all'autodichiarazione da parte del richiedente di trovarsi in disagiate condizioni economiche. Qualora il richiedente presenti regolare domanda per ottenere un contributo per tali eventi nell'ambito della procedura legata all'avviso pubblico, se l'importo del contributo ottenibile dovesse essere superiore a quanto già erogato, si procederà all'erogazione della differenza. Non si procederà invece al recupero di eventuale differenza negativa.

ART. 9 (Interventi vari)

Gli interventi vari consistono nell'erogazione di un contributo finanziario a favore di:

- a) famiglie di detenuti ed alle famiglie di vittime del delitto, nonché agli ex detenuti;
- b) di ragazze madri con figli minori a carico fino al raggiungimento dell'età di 16 anni del minore o comunque al coniuge abbandonato dall' altro coniuge con figli minori a carico d'età non superiore a 16 anni;
- c) orfani dei lavoratori possono essere corrisposti contributi continuativi non superiori all'anno od un tantum ;
- d) invalidi del lavoro;
- e) emigrati ed immigrati per l'inserimento nella comunità locale e per soddisfare i vitali bisogni di prima sistemazione; sono destinati a tale scopo, oltre ad eventuali risorse comunali, i contributi e sussidi periodici previsti da norme regionali verranno erogati dalla stessa Regione;
- f) persone e soggetti vari destinatari di erogazioni regionali che transitano attraverso il Comune.

ART. 10 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come segue:



A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali disponibili per gli interventi in questione, articolandoli, se ritenuto opportuno, per categoria dei beneficiari sopra indicati.

A2. Per accedere a tale tipo di contributi occorre avere un ISEE pari o inferiore al valore che sarà indicato dalla Giunta Comunale anche contestualmente all'adozione della delibera di cui al punto A1). Per l'effettiva erogazione vale quanto detto al punto A3 del precedente articolo 6).

A3. Decisa la disponibilità finanziaria ed il valore dell'ISEE di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune.

TITOLO III - (Interventi a favore di associazioni sportive locali)

Art. 11 (Soggetti destinatari e finalità)

Gli interventi di tale genere hanno come soggetti destinatari le associazioni sportive locali, iscritte e non iscritte ad organismi sportivi riconosciuti dalla legislazione vigente, e sono finalizzate alla promozione diretta della pratica sportiva. Essi consistono nell'erogazione di un contributo finanziario una tantum a sostegno delle spese per l'attività sportiva praticata

ART. 12 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come segue:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per gli interventi in questione.

A2. *I contributi verranno erogati tra le associazioni richiedenti in proporzione alle spese sostenute, comprese quelle di iscrizione ai vari campionati organizzati dalle Federazioni Sportive d'appartenenza, ufficialmente riconosciute.*²

A3. Decisa la disponibilità finanziaria di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un

² Lettera A2 così riformulata dalla delibera di CC n. 42 del 28.12.2012. Precedentemente recitava: A2. I contributi verranno erogati nel rispetto dei seguenti criteri:

1- il 40% della somma disponibile sarà diviso in parti uguali tra tutte le associazioni richiedenti;

2- il restante 60% sarà diviso tra le associazioni richiedenti in proporzione alle spese di iscrizione ai vari campionati organizzati dalle Federazioni Sportive ufficialmente riconosciute ed in considerazione del possibile carattere gratuito con cui l'associazione opera



termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune.

A4³. Fino all'approvazione della delibera di cui alla lettera A1 ed alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla lettera A3, la Giunta può prendere in esame richieste di contributi presentate dalle associazioni sportive locali, finalizzati a sostenere le spese d'iscrizione ai vari campionati, disponendo con delibera motivata. I contributi eventualmente concessi ai sensi della presente lettera sono soggetti a conguaglio positivo con le quote distribuite ai sensi della precedente lettera A2.

A5⁴. Si considerano, inoltre, contributi concessi le eventuali esenzioni dal pagamento di tariffe/ticket dovuti per l'uso di attrezzature sportive comunali, disposte dall'amministrazione a favore delle associazioni sportive locali. L'importo delle esenzioni è soggetto a conguaglio positivo con le quote distribuite ai sensi della precedente lettera A2;

TITOLO IV (Interventi a favore delle Scuole Locali di ogni ordine e grado)

Gli interventi a favore delle scuole di ogni ordine e grado consistono nell'erogazione di un contributo finanziario una tantum, finalizzato alla crescita culturale degli studenti frequentanti le scuole di Polistena, con particolare riguardo agli studenti residenti anagraficamente a Polistena.

ART. 13 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come segue:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali disponibili per gli interventi in questione.

A2. I contributi verranno erogati nel rispetto dei seguenti criteri :

1- il 70% della somma disponibile sarà diviso, in proporzione agli alunni iscritti residenti a Polistena, tra tutte le scuole richiedenti per l'effettuazione di manifestazioni legate alla didattica;

2) il restante 30% sarà diviso tra le stesse per l'effettuazione di viaggi d'istruzione nel territorio della Regione, con le stesse modalità.

A3. Decisa la disponibilità finanziaria di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget avviserà per iscritto gli Istituti scolastici presenti sul territorio della somma disponibile a tale scopo, assegnando un congruo termine per la presentazione della relativa domanda, su modello predisposto dal Comune.

A4. Fino all'adozione della delibera di cui alla lettera A1 e alla comunicazione di cui alla lettera A3, la Giunta potrà valutare eventuali richieste di finanziamento di iniziative didattiche, ritenute

³ Lettera inserita dalla delibera di CC n. 42 del 28.12.2012

⁴ Lettera inserita dalla delibera di CC n. 42 del 28.12.2012



meritevoli, e disporre motivatamente sulla loro ammissione a finanziamento. Delle somme comunque erogate si terrà conto nella ripartizione da effettuarsi ai sensi della lettera A2 di eventuali altre somme.⁵

TITOLO V - (Interventi a favore di associazioni, enti, istituti, presenti sul territorio comunale per l'attuazione di programmi culturali e sociali)

ART. 14. (Finalità e Soggetti destinatari)

Al fine di far partecipare i cittadini direttamente alla programmazione delle attività del Comune in campo culturale e sociale, vengono erogati dei contributi un tantum per la realizzazione di progetti/programmi di natura culturale e/o sociale, che saranno eventualmente presentati da associazioni, enti, istituti, aventi sede nel territorio comunale.

ART. 15 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come appresso:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per gli interventi in questione, articolandoli, se ritenuto opportuno, per categoria d'intervento (progetti/programmi di natura sociale o culturale).

A2. Per accedere a tale tipo di contributi, ogni associazione, ente, istituto, avente sede nel territorio di Polistena, dovrà presentare il progetto/programma delle iniziative che intende realizzare. Lo stesso dovrà contenere un quadro analitico delle spese necessarie per la sua realizzazione. *Beneficiari delle azioni previste in tali progetti dovranno essere soprattutto i cittadini di Polistena.*

A3. Il progetto/programma viene valutato direttamente dalla Giunta Municipale, organo politico deputato ad interpretare i gusti culturali ed i bisogni sociali della Comunità, per cui non si possano stabilire dei criteri rigidi per la valutazione di tali programmi e quindi dare direttive generali al Responsabile della gestione, la quale con deliberazione motivata lo approva e decide l'importo del contributo, che può coprire l'intera spesa o parte di essa a rimborso delle spese che saranno effettuate e regolarmente documentate, nonché una percentuale non superiore al 5% per le altre spese minute generali eventualmente non documentate.

A4. La Giunta può, inoltre, disporre un anticipo del contributo accordato, non superiore al 30%, per affrontare le prime spese per la realizzazione del progetto/programma. Anticipi sul contributo

⁵ Comma aggiunto dalla delibera di C.C. n. 6 del 13-03-2009



accordato può disporli anche il Funzionario Responsabile esclusivamente a rimborso delle spese documentate, non coperte dall'eventuale anticipo disposto dalla Giunta. *L'importo degli anticipi complessivamente non può superare il 70% del contributo accordato.*

A5 . La liquidazione finale del contributo avverrà a presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione del progetto/programma, corredata dai regolari documenti giustificativi delle medesime.

A6. Decisa la disponibilità finanziaria di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande corredate dal progetto/programma, che si intende realizzare.

A7. Fino all'approvazione della delibera di cui alla lettera A1 ed alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla lettera A6, la Giunta può esaminare e disporre su eventuali progetti-programmi di iniziative culturali e sociali, che nel frattempo verranno presentati.⁶

TITOLO VI - (Interventi a favore di organizzazioni non lucrative a sostegno di attività e manifestazioni varie riguardanti il territorio provinciale, regionale, nazionale)

ART. 16 - (Finalità e destinatari)

Possono essere concessi dei contributi finanziari a favore di iniziative e manifestazioni varie, promosse e curate da organizzazioni non lucrative, anche non residenti nel territorio comunale, riguardanti: la promozione e la difesa dei diritti umani, la tutela e la difesa della salute, la promozione dei principi di legalità, la promozione della cultura , la tutela e la difesa dell'ambiente, la promozione della pratica sportiva, il cui ambito di interesse può avere una valenza generale al di fuori del territorio comunale.

ART. 17- (Procedimento)

Le eventuali domande per ottenere dei contributi e sostegni finanziari, che saranno presentate, saranno valutate dalla Giunta Comunale, che disporrà con delibera motivata in merito, fornendo indirizzi per il funzionario responsabile del relativo budget.

Titolo VII - (Interventi socio-assistenziali)

⁶ Comma aggiunto dalla delibera di C.C. n. 6 del 13-03-2009



ART. 18 (Colonie e soggiorni)

Qualora il Comune non organizza direttamente colonie, soggiorni, vacanze e gite in favore degli anziani, invalidi, minori, portatori di handicap, può disporre l'erogazione di contributi finanziari una tantum a favore di organizzazioni non lucrative, presenti sul territorio, che eventualmente li organizzano, valutando comunque la convenienza in termini di prestazione dei servizi e della loro economicità.

ART. 19 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come appresso:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per gli interventi in questione.

A2. Per accedere a tale tipo di contributi, le organizzazioni non lucrative, aventi sede nel territorio di Polistena, dovranno presentare apposita domanda, indicando il tipo di soggiorno o colonia che intendano effettuare, con indicazione analitica dei servizi che saranno offerti e le relative spese. Dovrà essere espressamente indicato il numero delle persone che svolgeranno i servizi di assistenza presso il luogo dove si svolge la colonia o il soggiorno.

A3. L'assegnazione del contributo verrà effettuato sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

migliore rapporto assistenti/assistiti: punti 40;

minore contributo pro-capite richiesto: punti 20;

miglior costo del menù giornaliero per assistito offerto: punti 20.

Il contributo sarà assegnato a chi otterrà il maggior punteggio. Inoltre, il Comune – se possibile - metterà a disposizione dell'organizzazione assegnataria del contributo gli scuolabus e gli autisti per il servizio di trasporto presso la località prescelta per la colonia/soggiorno.

A4. Decisa la disponibilità finanziaria di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune.

ART. 20 (Asili Nido)

Qualora il Comune non gestisce direttamente il servizio di asilo-nido o eventualmente presso quello pubblico non vi sono posti disponibili, può concedere dei contributi finanziari a favore di organizzazioni non lucrative, che eventualmente gestiscono sul territorio comunale tale tipo di servizio.



ART. 21 (Procedimento)

Le modalità per l'erogazione di tali contributi finanziari sono disciplinate come appresso:

A1. La Giunta Municipale, contestualmente all'adozione della delibera che approva il PEG o altra delibera dispone le somme annuali per gli interventi in questione.

A2. Per accedere a tale tipo di contributi, le organizzazioni non lucrative, aventi sede nel territorio di Polistena, dovranno presentare apposita domanda, indicando il tipo di servizio che erogano.

A3. L'assegnazione del contributo avverrà in proporzione al numero dei bambini assistiti, tenendo conto delle somme stabilite dalla Giunta a tale proposito.

A4. Decisa la disponibilità finanziaria di riferimento, il Funzionario Responsabile del budget pubblicherà Avviso Pubblico, riportando i criteri di assegnazione del beneficio e stabilendo un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune.

ART. 22 (Interventi socio-assistenziali vari)

Per i servizi di affidamento etero-familiari di minori ed anziani, ospitalità convittuale e semiconvittuale di minori presso strutture educative, ospitalità di anziani presso case di riposo e strutture protette, indipendentemente dai finanziamenti statali o regionali, il Comune può disporre dei contributi annuali un tantum per assistito. La Giunta Comunale disporrà sia l'importo della somma annuale per tali fini, sia i criteri.

TITOLO VIII - (Accertamenti, verifiche e sanzioni)

ART. 23 (Accertamenti e verifiche relativi ai contributi di cui al Titolo II)

Con riguardo ai contributi assegnati in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del presente Regolamento, il Responsabile dei Servizi Sociali, entro l'anno successivo alla concessione dei contributi, procederà a sorteggiare il 5% /10 % delle domande presentate, per le quali verifica se quanto dichiarato nel Modello ISEE corrisponde al vero. Per valutare il patrimonio ed i redditi dichiarati potrà accedere ai servizi forniti direttamente dalle Agenzie dello Stato. Può, inoltre, far ricorso agli altri mezzi ritenuti idonei ai fini dell'accertamento che deve condurre.



ART. 23 bis (Accertamenti relativi ai contributi di cui ai Titoli /11- V - VI - VII)

Con riguardo ai contributi assegnati in attuazione delle disposizioni contenute nei Titoli III - V - VI - VII del presente Regolamento, il Responsabile dei Servizi Sociali, entro l'anno successivo alla concessione dei contributi, procederà a sorteggiare il 5%/10 % delle domande presentate, per le quali verifica se i documenti giustificativi delle spese effettuate, allegate al rendiconto che ogni beneficiario dovrà presentare in relazione al contributo ottenuto, corrispondano al vero, utilizzando a tal fine ogni mezzo legale ritenuto idoneo.

ART. 24 (Sanzioni)

Fatti salvi eventuali effetti di rilevanza penale per i quali è competente l'Autorità Giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci e di documenti giustificativi della spesa non corrispondenti al vero, viene applicata la sanzione dell'esclusione dal beneficio di ottenere contributi finanziari da parte del Comune per gli anni futuri e si procederà al recupero delle somme non documentate. Si viene esclusi dal beneficio della concessione di contributi ed altri vantaggi economici, in caso di mancata presentazione, nei termini stabiliti, del rendiconto delle spese effettuate con il contributo o vantaggio economico erogato.

Titolo IX - Norme finali**ART. 25 (Obblighi dei beneficiari)**

Tutti i beneficiari dei contributi, con esclusione di quelli indicati al Titoli II , sono tenuti a presentare al Comune, entro tre/ sei mesi dall'erogazione del contributo, il relativo rendiconto delle spese effettuate con l'impiego del medesimo, allegando i documenti giustificativi delle spese effettuate.

La mancata realizzazione, in tutto od in parte del progetto/programma culturale o sociale presentato ed approvato, comporta l'esclusione di contributi futuri e la restituzione da parte di chi ha presentato la richiesta, sottoscrivendola a nome dell'associazione o ente, di quanto eventualmente ricevuto secondo l'articolo 15 - lettera A4.

ART. 26. (Ricostituzione di un reddito presuntivo in caso di un esiguo valore dichiarato dell'ISEE)

In relazione ai contributi di cui al Titolo II , qualora l'ISEE presentato sia inferiore al valore di € 1000, si procederà ad un accertamento sintetico della situazione economica del richiedente, che terrà conto dell'effettivo tenore di vita sulla base dei seguenti indici:

- a) possesso o godimento a titolo gratuito di automobili di cilindrata superiore CC 700 e fino a CC 1.100; viene presunto un reddito annuo pari alla somma data dalla tassa di circolazione e della spesa per l'assicurazione, oltre un importo annuo forfettario stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale;
- b) possesso o godimento a titolo gratuito di automobili di cilindrata superiore CC 1.100; viene presunto un reddito annuo pari alla somma data dalla tassa di circolazione e della spesa per l'assicurazione, oltre un importo annuo forfettario stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale;
- c) possesso o godimento a titolo gratuito di moto di cilindrata superiore a CC a 125 e fino a CC 250; viene presunto un reddito annuo pari alla somma data dalla tassa di circolazione e della spesa per l'assicurazione, oltre un importo annuo forfettario stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale;
- d) possesso o godimento a titolo gratuito di moto di cilindrata superiore a CC 250; viene presunto un reddito annuo pari alla somma data dalla tassa di circolazione e della spesa per l'assicurazione, oltre un importo annuo forfettario stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale;
- e) possesso o godimento a titolo gratuito di abitazione viene presunto un reddito annuo pari un importo forfettario stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale sulla base della rendita catastale accertata o presuntiva;

Il valore dell'ISEE dichiarato verrà ricalcolato sulla base del reddito presuntivo determinato in base agli indici sopra indicati.

Per la verifica della disponibilità in capo ai richiedenti del possesso o godimento dei beni sopra indicati, il Responsabile dei servizi sociali si servirà dell'apporto del Servizio di Vigilanza Urbana.

ART. 27 (Collaborazione del Servizio di Vigilanza)

Il Funzionario dei servizi sociali per gli accertamenti e verifiche previste nel presente Regolamento può farsi coadiuvare dal Servizio di Vigilanza per la parte di adempimenti che lo stesso può espletare.

ART. 28 (Erogazioni e contributi finanziati con fondi di altri Enti)

Per le erogazioni e la concessione di contributi, finanziati con fondi di altri enti, si applicano le norme predisposte dall'ente finanziatore, qualora esistenti. Altrimenti si applicano le norme del presente regolamento se le finalità degli interventi per le quali sono stati concessi i finanziamenti siano le stesse. In caso di finalità di finalità diverse, sarà la Giunta Comunale con apposito atto a dettare i criteri per l'erogazione e/o la concessione dei finanziamenti.



ART. 29. (Albo dei beneficiari)

Il Responsabile dei Servizi Sociali, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 07-04-2000 , n. 118, provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, ad aggiornare l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi , sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale. Per la tenuta e l'aggiornamento del predetto albo, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 1 del D.P.R. n.118/2000, sopra indicato.

ART. 30. (Iscrizione Albo Comunale delle Associazioni)

Tutte le associazioni con sede in Polistena dovranno essere iscritte all' Albo Comunale delle Associazioni per ottenere, sotto qualsiasi forma, benefici o vantaggi economici previsti nel presente Regolamento.

ART. 31. (Esclusione dai benefici)

Non possono assolutamente ottenere benefici e vantaggi economici previsti nel presente regolamento le associazioni e gli enti ed istituzioni privati, i cui Presidenti e/o componenti degli organi esecutivi:

A. siano stati condannati:

1. per i delitti contro la fede pubblica, indicati al Libro II - Titolo VII del Codice Penale,
2. per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, indicati al Libro II - Titolo II del Codice Penale;

B. siano:

1. stati sottoposti a misure di prevenzione in attuazione della legislazione antimafia,
2. oggetto di procedure in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai fini antimafia.

ART. 32. (Abrogazione)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, resta abrogato il precedente, approvato con delibera del Commissario Straordinario Prefettizio N.19 del 13 agosto 1991.

